

Prot. Gmt. 82/16
DEL 6/4/2016



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

ORDINE AVVOCATI TERNI RICEVUTO
8 APR 2016
PROT. N. 659/16

A tutti i curatori
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni

CIRCOLARE GENERALE SULLE PROCEDURE FALLIMENTARI

La presente circolare ha lo scopo di creare una prassi uniforme che tutti i curatori dovranno osservare nella gestione delle procedure fallimentari.

Le istruzioni relative a tutto quanto concerne l'accertamento del passivo e le vendite verranno fornite con separate circolari.

1. Nomina e revoca dei curatori

I curatori vengono scelti tra i soggetti di cui all'art. 28, co. 1, l.f. che abbiano dato la propria disponibilità a ricoprire tale Ufficio.

Nell'accettare l'incarico, il curatore deve dichiarare espressamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 28 l.f. (come novellato dall'art. 5 d.l. 83/2015, convertito dalla l. 132/2015). I dottori commercialisti e i ragionieri devono altresì dichiarare di essere iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi dell'art. 3, lett. d), d.lgs. 139/05.

Si raccomanda il rispetto del termine stabilito dall'art. 29, co. 1, l.f. (due giorni dalla comunicazione della nomina) per il deposito in cancelleria della dichiarazione di accettazione dell'incarico, pur precisandosi che le eventuali accettazioni tardive verranno considerate valide ed efficaci laddove intervengano prima che il Tribunale abbia provveduto alla nomina di altro curatore ai sensi dell'art. 29, co. 2, l.f..

Il professionista che non intenda o non possa accettare l'incarico, nel depositare in cancelleria la relativa dichiarazione nel medesimo termine di cui sopra, avrà cura di segnalare al Tribunale l'urgenza della nomina di altro curatore.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il curatore cessi dal proprio ufficio prima della chiusura del fallimento, egli deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116 l.f., come disposto dall'art. 38, co. 3, l.f..

In caso di dimissioni volontarie, il curatore dimissionario resta in carica (e opera in regime di *prorogatio*, per il compimento degli atti urgenti) sino al momento in cui perviene in cancelleria l'accettazione da parte del nuovo curatore.

Laddove le dimissioni non siano accompagnate dalla deduzione di giustificati motivi, nei confronti del curatore dimissionario può essere esperita l'azione di responsabilità di cui all'art. 38, co. 2, l.f.. Alla revoca del curatore si provvederà non solo quando egli non abbia adempiuto con diligenza i doveri del proprio ufficio, ma anche nei casi in cui, anche per cause indipendenti dalla propria volontà, si trovi nell'impossibilità di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni con la necessaria continuità e tempestività.

2. Informatizzazione della procedura

Dopo aver depositato la propria dichiarazione di accettazione dell'incarico, il curatore deve richiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla stipulazione del contratto per l'informatizzazione della procedura fallimentare con il relativo gestore, alle condizioni da quest'ultimo applicate a tutte le procedure concorsuali pendenti presso il Tribunale di Terni.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, il curatore provvede a trasmettere al gestore i dati necessari all'attivazione del servizio.

L'istanza di autorizzazione al pagamento dei canoni annuali in corso di procedura deve essere presentata al giudice delegato o al comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 111-bis, co. 4, l.f., solo se il fallimento dispone di fondi in misura superiore a € 5.000,00 (come da convenzione con i gestori interessati).

3. Nomina di delegati e custodia e amministrazione delle attività fallimentari

Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio.

A norma dell'art. 32, co. 1, l.f., egli può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, e il compenso liquidato dal giudice in favore del delegato (secondo i medesimi parametri previsti per il compenso del curatore, e dunque in base ai criteri di cui al d.m. 30/2012) è detratto dal compenso del curatore.

Non possono essere delegati gli adempimenti di cui agli artt. 89, 92, 95, 97 e 104-ter l.f., ossia:

- 1) la compilazione dell'elenco dei creditori e dell'elenco dei titolari di diritti su cose in possesso o nella disponibilità del fallito; la redazione del bilancio dell'ultimo esercizio, se non presentato dal fallito nel termine stabilito; le rettifiche e aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito ai sensi dell'art. 14 l.f.;
- 2) la redazione e l'invio ai creditori e agli altri interessati dell'avviso riguardante l'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e la possibilità di partecipare al concorso;
- 3) la predisposizione del progetto di stato passivo e la presenza all'udienza in cui si procede all'esame dello stato passivo;
- 4) l'invio ai ricorrenti della comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo;
- 5) la predisposizione del programma di liquidazione e dei relativi supplementi; la richiesta al giudice delegato di essere autorizzato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo; la richiesta al giudice delegato dell'autorizzazione al compimento di atti urgenti di liquidazione prima dell'approvazione

del programma; la richiesta al comitato dei creditori dell'autorizzazione a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni, quando l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente, e l'invio della relativa comunicazione ai creditori; la presentazione al giudice delegato dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione;

Come si evince, poi, dall'art. 84, co. 3, l.f., l'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato se i beni si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni.

Quanto all'amministrazione e alla custodia del patrimonio fallimentare ovvero di determinati beni acquisiti all'attivo, poiché non si tratta di "specifiche operazioni", il curatore non può delegarle ad altri, né può nominare "custodi" il fallito o soggetti terzi (non potendo richiamarsi in proposito l'art. 759, co. 2, c.p.c., che prevede la nomina di un custode per la conservazione delle cose sigillate, poiché tale previsione presuppone l'assenza di un soggetto deputato in via generale alla custodia dei beni sigillati, mentre nella procedura fallimentare tale compito è affidato al curatore): premesso che a norma dell'art. 88, co. 1, l.f. il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario, e che da quel momento egli assume la piena responsabilità della custodia dei beni, questi ultimi devono essere custoditi presso i luoghi che sono nella disponibilità del fallimento, previa sostituzione delle serrature preesistenti, ovvero presso altro luogo scelto dal curatore sotto la propria esclusiva responsabilità, senza oneri per la procedura.

Qualora ciò non sia possibile (perché, ad esempio, i beni si trovano presso locali di proprietà di terzi, precedentemente condotti in locazione dal fallito, o perché i beni sono ingombranti e la procedura non dispone di locali idonei a contenerli), il curatore può chiedere al comitato dei creditori l'autorizzazione alla stipulazione di un contratto di deposito con soggetti (preferibilmente specializzati) che offrano condizioni vantaggiose.

In presenza di beni acquisiti all'attivo di ingente valore o comunque esposti (per importanza, natura o tipologia) al rischio di furti, il curatore può farsi autorizzare dal comitato dei creditori a stipulare contratti per la relativa vigilanza e/o assicurazione.

Le scritture contabili possono essere depositate dal curatore presso terzi solo su autorizzazione del giudice delegato, a norma dell'art. 86, co. 2, l.f..

4. Nomina di coadiutori, difensori e c.t.p., stimatori, notai e tecnici per la redazione dell'a.p.c., e liquidazione dei relativi compensi

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, sotto la sua responsabilità, e del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

Il curatore può fare ricorso alla nomina di un coadiutore ogni qual volta si renda opportuno o necessario (in ragione di aspetti della procedura che richiedono particolari competenze tecniche non possedute dal curatore) affidare ad altri professionisti il compito di assisterlo nel corso della procedura fallimentare, con riferimento a determinati aspetti e "passaggi" della stessa.

Nel richiedere l'autorizzazione al comitato dei creditori, il curatore deve indicare in maniera sufficientemente dettagliata l'oggetto dell'incarico conferito al coadiutore.

In particolare:

- il c.d. "coadiutore contabile e fiscale" si intende nominato esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti di natura fiscale e per l'esame delle scritture contabili;
- il c.d. "coadiutore legale", cui è opportuno fare ricorso solo in caso di procedure che implicino la risoluzione di questioni giuridiche particolarmente complesse, si intende nominato esclusivamente per lo studio delle questioni giuridiche ulteriori rispetto all'esame dello stato passivo e alla predisposizione del progetto di stato passivo (come detto, non delegabili) e per le prestazioni stragiudiziali, ferma, cioè, la necessità di nominare un difensore per l'esperimento di eventuali iniziative giudiziali;
- il coadiutore consulente del lavoro si intende incaricato dello studio delle problematiche inerenti ai rapporti di lavoro, della gestione di questi ultimi e degli adempimenti connessi (ivi inclusi la presentazione della domanda per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria e i licenziamenti dei dipendenti).

Nel caso in cui il curatore affidi al coadiutore l'esecuzione di prestazioni che esulino dall'incarico conferito, il compenso liquidato in favore del coadiutore per tali prestazioni sarà integralmente detratto dal compenso del curatore, ferma la responsabilità di quest'ultimo per aver delegato specifiche operazioni senza l'autorizzazione del comitato dei creditori.

Non sono coadiutori e, pertanto, non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 32, co. 2, l.f., i difensori e i consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziali in cui è parte la curatela, i quali sono nominati direttamente dal curatore ai sensi dell'art. 25, co. 1, n. 6), l.f. (si veda, sul punto, la successiva sezione relativa ai giudizi in cui è parte il fallimento), senza la necessità di alcuna autorizzazione.

Non rientra tuttavia nella nozione di difensore il legale cui il curatore intenda rivolgersi per una consulenza legale stragiudiziale (anche, eventualmente, per la redazione di un parere circa l'opportunità di esperire una determinata iniziativa giudiziale), per cui il conferimento del relativo incarico deve essere autorizzato dal comitato dei creditori.

Non è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori per la nomina dello stimatore dei beni acquisiti all'attivo (v. l'art. 87, co. 2, secondo cui "*Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore*", nonché l'art. 107, co. 1, l.f., secondo cui "*Le vendite e gli altri atti di liquidazione [...] sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive [...] sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti*"; sarà dunque il curatore a porre all'esperto i quesiti occorrenti alla corretta e completa redazione della perizia di stima), del notaio per la redazione del certificato attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari inerenti alle iscrizioni e trascrizioni effettuate nei venti anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (e anche dopo quest'ultima) sugli immobili da porre in vendita, e del tecnico per la redazione dell'attestato di prestazione energetica relativo a tali immobili nei casi previsti dalla legge. Si tratta, infatti, di passaggi procedurali ineludibili, per il compimento dei quali il curatore non deve chiedere alcuna autorizzazione.

Il compenso spettante ai predetti professionisti (coadiutore; legale designato dal curatore per singole prestazioni giudiziali o stragiudiziali; consulenti tecnici di parte nei giudizi intrapresi dalla curatela o nei confronti della stessa; stimatore; notaio incaricato della redazione del certificato attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari; tecnico redattore dell'a.p.e.) viene liquidato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 25, co. 1, n. 6 (per quanto attiene ai difensori nei giudizi in cui è parte il fallimento) e 4 (per quanto concerne tutti gli altri professionisti

summenzionati, trattandosi di persone la cui opera è stata richiesta dal curatore nell'interesse del fallimento) all'integrale compimento della prestazione richiesta.

È onere del professionista interessato presentare la relativa istanza (con la specificazione delle eventuali somme già ricevute a titolo di acconto o fondo spese), corredata dalla proposta del curatore. In alternativa, il professionista può inviare la propria istanza al curatore, il quale avrà cura di depositarla unitamente alla propria proposta. In ogni caso, il curatore non può limitarsi a prendere atto della richiesta dell'interessato o a inoltrare la parcella da questi elaborata, ma deve esprimere le proprie valutazioni in ordine alla congruità del compenso richiesto, in relazione all'attività concretamente svolta dal professionista e ai parametri di legge applicabili, segnalando, in caso di mancanza di attivo, la necessità che le spese per il compenso al coadiutore siano anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146, co. 3, D.P.R. 115/02, e precisando se al professionista siano già state liquidate e corrisposte somme a titolo di acconto o fondo spese.

Per quanto concerne i parametri di legge applicabili, mentre i compensi spettanti al coadiutore, allo stimatore e al tecnico incaricato della redazione dell'a.p.e. vengono liquidati in base ai parametri stabiliti dal d.m. 20 maggio 2002, essendo tali soggetti da qualificarsi come ausiliari diretti o indiretti del giudice, per la determinazione dei compensi ai legali nominati dal curatore per prestazioni giudiziali o stragiudiziali vengono in rilievo le tariffe o i parametri vigenti *ratione temporis* (d.m. 8 aprile 2004, n. 127; d.m. 20 luglio 2012, n. 140; d.m. 10 marzo 2014, n. 55), a seconda del momento in cui la prestazione professionale del legale è stata completata.

Nella proposta per la liquidazione del compenso allo stimatore, il curatore deve indicare la tipologia e il valore dei beni stimati ed allegare copia della perizia redatta dall'esperto.

Per la liquidazione del compenso al legale per prestazioni stragiudiziali è sufficiente l'indicazione del valore dell'affare, mentre nella proposta relativa al compenso spettante al difensore per prestazioni giudiziali il curatore deve specificare, oltre al valore della causa, anche il numero di ruolo generale, la durata e l'esito della stessa, allegando il provvedimento che ha definito il giudizio o l'eventuale transazione. La proposta deve essere formulata anche in caso di esito vittorioso del giudizio e liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che lo ha definito, atteso che tale liquidazione non è vincolante per il giudice delegato, che può determinare il compenso spettante al difensore anche in misura superiore o inferiore.

Gli eventuali accordi preventivi stipulati dal curatore con i predetti professionisti per la determinazione del compenso ad essi spettante non spiega alcuna efficacia, stante il disposto dell'art. 25, co. 1, n. 4 e 6, l.f. che riserva al giudice delegato la liquidazione di tali compensi, salvo che l'importo pattuito sia inferiore al minimo liquidabile dal giudice delegato in base ai vigenti parametri di legge. In tale ultima ipotesi il compenso verrà liquidato dal giudice nella misura prevista dall'accordo, che deve essere allegato alla proposta per la liquidazione del compenso.

La liquidazione di acconti in favore dei coadiutori o dei difensori della curatela ha carattere del tutto eccezionale, per cui si raccomanda ai professionisti interessati di presentare la relativa richiesta solo nel caso in cui debbano sostenere ingenti spese vive per l'adempimento dell'incarico.

5. Adempimenti immediati dei curatori

Subito dopo l'accettazione della nomina, i curatori devono procedere ai seguenti adempimenti:

- 1) Immediata ricognizione e apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale e nelle sedi secondarie dell'impresa e, più in generale, sui beni dei quali il debitore ha la disponibilità (si presumono nella disponibilità del debitore, in base all'art. 513 c.p.c., i beni che si trovano nella sua sede o abitazione e negli altri luoghi a lui appartenenti). Si tratta di un atto di fondamentale importanza, da compiersi con la massima sollecitudine, se del caso anche con l'ausilio di fotografie o filmati, per assicurare la "crystallizzazione" del patrimonio da apprendersi all'attivo fallimentare ed evitare il rischio di sottrazione o deterioramento dei beni. Deve essere redatto processo verbale delle operazioni compiute.

Nei casi di maggiore urgenza, il curatore può chiedere l'assistenza della forza pubblica ai sensi dell'art. 84, co. 2, l.f., ove necessario (ad esempio, perché il fallito o terzi si oppongono illegittimamente all'accesso nei locali e al compimento delle operazioni di apposizione dei sigilli, o perché i beni si trovano in locali chiusi; fermo restando che in tale ultimo caso il curatore può anche limitarsi a ricorrere all'opera di un fabbro se i locali sono di proprietà del fallito).

Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il curatore può chiedere (segnalando l'urgenza) che il giudice delegato nomini uno o più coadiutori per assisterlo nell'apposizione dei sigilli.

Il curatore può richiedere che il giudice delegato disponga, ai sensi dell'art. 25, co. 1, n. 2, l.f., la presa in consegna di beni del fallito con l'ausilio della forza pubblica nel caso in cui il terzo che ne abbia la disponibilità si rifiuti di consegnarli al curatore senza dedurre un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione degli stessi all'attivo fallimentare (mentre invece, se il terzo deduce un siffatto diritto, il curatore ha l'onere di esperire in sede ordinaria i rimedi offerti dalla legge per ottenere la consegna dei beni).

Nel caso in cui i sigilli non possano essere apposti sui locali in cui i beni si trovano (perché essi sono abitati dal fallito o dalla sua famiglia, o sono in uso ad altri soggetti), il curatore deve procedere, ove possibile, all'apposizione dei sigilli su contenitori idonei a racchiudere i beni, ivi previamente collocati.

Per le cose e i beni sui quali non è possibile apporre i sigilli (perché non sono compresi nel fallimento, in base all'art. 46 l.f., o sono necessari all'uso personale di chi abita nella casa, a norma dell'art. 758, co. 1, c.p.c.) il curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c., facendo descrizione di tali beni nel processo verbale e chiedendo al giudice delegato l'autorizzazione alla vendita immediata dei beni deteriorabili dei quali non è possibile od opportuna la sigillazione.

- 2) Presa in consegna del denaro contante, da depositarsi a norma dell'art. 34 l.f., nonché delle cambiali e degli altri titoli (compresi quelli scaduti) consegnati dal fallito e delle scritture contabili;
- 3) Redazione dell'inventario (previa rimozione dei sigilli e avviso al fallito nonché al comitato dei creditori se nominato) nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile.

Laddove vi siano beni sui quali soggetti terzi vantino diritti reali o personali chiaramente riconoscibili (dunque, solo in presenza di un'espressa richiesta anche verbale da parte dell'interessato, la cui fondatezza, ad avviso del curatore, sia chiaramente evincibile in base a titoli di data certa anteriore al fallimento o a situazioni di fatto che facciano emergere *ictu oculi* il diritto del terzo, come l'apposizione sui beni di targhette di riconoscimento o numeri

di identificazione, e non in caso di situazioni dubbie), il curatore può provvisoriamente non includerli nell'inventario, dando atto nel relativo verbale dell'istanza ex art. 87-bis l.f. formulata dal terzo.

Sono inventariati, ma non sono presi in consegna a norma dell'art. 88 l.f., i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore.

Con l'assistenza del cancelliere, il curatore forma processo verbale delle attività compiute e, prima di chiudere l'inventario, invita il fallito o il legale rappresentante della società fallita a dichiarare se esistono altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 220 l.f. in caso di falsa od omessa dichiarazione. Si raccomanda ai curatori di depositare in cancelleria uno dei due originali del verbale di inventario sottoscritto da tutti gli intervenuti (e non già una mera copia per via telematica), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 87, co. 4, l.f.;

Nel caso in cui vi sia necessità di procedere ad operazioni di inventario in località esterne al circondario del Tribunale di Terni, l'assistenza alle medesime dovrà essere prestata dal cancelliere in servizio presso il Tribunale competente, su istanza presentata dal curatore al Presidente di tale Tribunale. In caso di risposta negativa da parte di quest'ultimo, la richiesta di messa a disposizione di un cancelliere per l'assistenza alle operazioni di inventario verrà inoltrata in via formale direttamente da questo Ufficio Giudiziario;

- 4) Notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per la trascrizione nei pubblici registri, nel caso in cui il fallito possieda beni immobili o mobili registrati. In caso di mancato rinvenimento di beni mobili registrati che risultino di proprietà del fallito, ferma restando la notifica che precede, il curatore deve rivolgere alle competenti autorità le istanze previste dalla legge per la loro ricerca.
- 5) Compilazione (in base alle scritture contabili del fallito e delle altre informazioni disponibili) e deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, e dell'elenco di coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi;
- 6) Ove possibile, redazione del bilancio dell'ultimo esercizio che non sia stato presentato dal fallito nel termine stabilito dalla legge. Se il fallito ha provveduto alla presentazione dei bilanci e degli elenchi a norma dell'art. 14, il curatore apporta le necessarie rettifiche e le eventuali aggiunte in base ai documenti e alle notizie di cui dispone.
- 7) Convocazione del fallito ai sensi dell'art. 49, co. 2, l.f., affinché fornisca le informazioni e i chiarimenti utili ai fini della redazione della relazione ex art. 33 l.f. e della gestione della procedura. Dell'audizione del fallito il curatore redige processo verbale, da depositarsi in cancelleria (eventualmente in allegato alla relazione ex art. 33 l.f., nella quale il curatore deve dare atto, nella sezione inerente alla responsabilità del fallito, dell'eventuale mancata presentazione di quest'ultimo senza giustificato motivo).
- 8) Attivazione del "cassetto fiscale" del fallito, così da poter attingere le informazioni in esso contenute, spesso utili se non fondamentali per la relazione art. 33 l.f. e per la ricerca di beni patrimoniali (l'attivazione non necessita dell'autorizzazione del giudice delegato).
- 9) Pagamento del c.d. "campione fallimentare". Laddove la procedura non disponga immediatamente delle risorse necessarie, il curatore provvederà al relativo versamento

appena vi sono disponibilità liquide (come imposto dall'art. 146, co. 4, D.P.R. 115/02), con preferenza rispetto a ogni altro credito prededucibile.

6. Apertura del conto corrente intestato alla procedura fallimentare

Per l'apertura del conto corrente intestato alla procedura, da effettuarsi nel termine di dieci giorni dal momento in cui il curatore prende in consegna ai sensi dell'art. 86 l.f. o comunque incassa le prime somme per conto della procedura fallimentare (termine il cui mancato rispetto, anche per quanto attiene alle somme successivamente riscosse, da depositarsi sul conto entro dieci giorni dalla corresponsione, è valutato dal Tribunale ai fini della revoca del curatore per espressa previsione dell'art. 34, co. 2, l.f.), non è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato, stante il disposto dell'art. 34, co. 1, l.f..

Il curatore è tenuto ad effettuare la scelta della banca o dell'ufficio postale presso cui aprire il conto corrente in base alla convenienza delle condizioni offerte, secondo la diligenza che gli viene richiesta dall'art. 38 l.f. e sotto la propria responsabilità.

Nel richiedere l'apertura del conto corrente, il curatore deve presentare all'ufficio postale o alla banca di propria scelta l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento rilasciato in originale dalla cancelleria del Tribunale, unitamente ad un proprio documento di identità e al proprio *specimen* di firma. L'istituto di credito prescelto avrà cura di richiedere al Tribunale, ove non ne sia già in possesso, gli *specimen* di firma del Giudice delegato e del Cancelliere.

Le considerazioni che precedono riguardano anche il caso in cui il curatore intenda, nel corso della procedura fallimentare, trasferire il conto corrente presso altra banca o ufficio postale che proponga condizioni più vantaggiose.

7. Libro giornale del fallimento

Il curatore deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. In mancanza di un comitato dei creditori costituito e funzionante, il curatore deve richiedere la vidimazione al giudice delegato, allegando il libro giornale sul quale annoterà le operazioni, in formato cartaceo, debitamente bollato dalla cancelleria del Tribunale.

8. Nomina e funzionamento del comitato dei creditori

Entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento ovvero, al più tardi (nel caso in cui, cioè, non vi siano sufficienti risultanze documentali per l'individuazione di almeno tre creditori), subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande tempestive di ammissione al passivo, il curatore presenta l'istanza per la nomina del comitato dei creditori, avendo cura di indicare specificamente i creditori che:

- 1) hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico;

- 2) non hanno manifestato, allo stato, alcuna intenzione in merito alla disponibilità ad accettare l'incarico.
- 3) hanno espressamente manifestato la propria indisponibilità ad accettare l'incarico;
- 4) notoriamente non accettano l'incarico.

Il curatore con l'istanza provvede a redigere una tabella contenente, oltre alle specificazioni sopra indicate, l'importo e il rango dei crediti dei quali i creditori di cui ai numeri 1 e 2 abbiano chiesto od ottenuto l'ammissione al passivo, proponendo (eventualmente, evidenziandoli con il colore giallo) tre nominativi di creditori individuati in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento degli stessi (es: un lavoratore con credito privilegiato ex art. 2751-bis n. 1 c.c.; una banca con credito chirografario o ipotecario; un fornitore con credito chirografario o assistito da privilegio ex art. 2751-bis n. 5 l.f., ovvero un professionista con credito privilegiato ex art. 2751-bis n. 2 c.c.).

Nel caso in cui non vi siano almeno tre creditori rictranti tra quelli sopra identificati con i numeri 1 e 2, il curatore si limiterà a comunicare l'impossibilità, allo stato, di costituire l'organo, provvedendo successivamente a presentare l'istanza di nomina solo laddove pervengano, in numero sufficiente, ulteriori domande di ammissione al passivo da parte di creditori aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1 e 2.

Una volta ricevuta la comunicazione del decreto di nomina emesso dal giudice delegato, il curatore comunica la nomina ai singoli componenti designati, ponendo un termine di 10 giorni per l'accettazione, con l'espresso avvertimento che la carica verrà assunta solo in caso di accettazione, e che il silenzio non verrà interpretato quale assenso.

Le dichiarazioni di accettazione dell'incarico (con le eventuali deleghe di cui all'art. 40, co. 6, l.f.) devono essere depositate in atti dal curatore, il quale, nel corso della procedura, segnala al giudice delegato, ai sensi dell'art. 40, co. 1, l.f., l'eventuale opportunità o necessità di sostituzione di uno o più membri del comitato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo (es: integrale soddisfazione del creditore, a seguito di riparto parziale o di pagamento da parte del Fondo di Garanzia dell'Inps; reiterata inerzia del componente a fronte di un rilevante numero di richieste o anche solo in relazione all'assunzione di determinazioni di particolare importanza, come l'approvazione del programma di liquidazione).

Qualora uno o più creditori tra quelli nominati non accettino la nomina, il curatore ne informa immediatamente il giudice delegato, proponendo nel contempo (sempre che ve ne siano in numero sufficiente) nuovi nominativi di creditori, anche tra coloro che abbiano nel frattempo presentato domanda tardiva di ammissione al passivo, che abbiano *medio tempore* dichiarato o non abbiano espressamente denegato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di componenti del comitato, provvedendo a redigere la relativa tabella con le specificazioni di cui sopra. In caso contrario, il curatore si limiterà a comunicare l'impossibilità, allo stato, di costituire l'organo, provvedendo successivamente a presentare l'istanza di nomina solo laddove pervengano, in numero sufficiente, ulteriori domande di ammissione al passivo da parte di creditori aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1 e 2.

Una volta costituito il comitato con l'accettazione di tutti i componenti, il curatore invita questi ultimi a nominare a maggioranza il proprio presidente nei successivi dieci giorni.

Nel richiedere i pareri, le autorizzazioni e le approvazioni da parte del comitato, il curatore:

- fornisce le informazioni necessarie all'espressione di una manifestazione di volontà completa e consapevole da parte dei componenti dell'organo (in caso contrario, le determinazioni, i pareri e le approvazioni del comitato saranno considerati inefficaci);
- assegna a questi ultimi il termine di 15 giorni previsto dall'art. 41, co. 3, l.f., salvo che il giudice stabilisca in singoli casi (eventualmente, su istanza dello stesso curatore) l'assegnazione di un termine inferiore per particolari ragioni di urgenza.

Le richieste di parere, approvazione o autorizzazione devono essere sempre inviate a tutti i membri del comitato (ovvero al solo Presidente, con espressa richiesta di inoltrarle agli altri componenti a norma dell'art. 41, co. 2, l.f.), fermo restando che la relativa determinazione è collegiale e si considera positiva anche con il voto favorevole della sola maggioranza.

In caso di mancata risposta nel termine assegnato da parte di almeno due componenti (o anche di uno solo, nel caso in cui gli altri due creditori abbiano espresso pareri o determinazioni difformi) viene a configurarsi l'inerzia dell'organo, per cui, ai sensi dell'art. 41, co. 4, l.f., non potendo ritenersi operante il silenzio-assenso (salvo che nei fallimenti regolati dal c.d. "vecchio rito"), il curatore deve rivolgersi al giudice delegato affinché provveda in surroga al comitato dei creditori, allegando la documentazione comprovante l'invio dell'istanza al comitato ed attestando l'inerzia del comitato nei termini suindicati.

Parimenti, il curatore deve rivolgersi al giudice delegato in luogo del comitato dei creditori nei seguenti casi:

- 1) impossibilità di costituzione del comitato per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori;
- 2) impossibilità di funzionamento del comitato (ad esempio, per l'astensione di un componente in conflitto di interesse ai sensi dell'art. 40, co. 5, l.f., nel caso in cui i due restanti membri esprimano pareri o determinazioni difformi).

Le dimissioni di un componente non comportano la decadenza dell'intero organo (non vale, cioè, il principio *simul stabunt simul cadent*), ma semplicemente la necessità di provvedere alla sostituzione del componente dimissionario, come espressamente consentono il primo e il quarto comma dell'art. 40 l.f.. Qualora non sia possibile tale sostituzione, il comitato dei creditori già nominato è nell'impossibilità di funzionare e trova, pertanto, applicazione l'art. 41, co. 4, l.f., con la conseguenza il curatore, fino al momento dell'eventuale ricostituzione del numero minimo legale dei membri dell'organo, deve rivolgersi al giudice delegato ogni volta che la legge preveda l'intervento necessario del comitato dei creditori mediante pareri, approvazioni o autorizzazioni.

9. Relazione ex art. 33, co. 1, l.f. e rapporti ricapilogativi

La relazione ex art. 33, co. 1, l.f. deve essere presentata al giudice delegato nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento.

Sebbene la norma non ne sancisca espressamente la perentorietà, i curatori sono invitati al rispetto incondizionato di tale termine e a non chiederne la proroga: nel caso in cui il curatore (anche a causa della mancanza della documentazione necessaria) non sia ancora in grado di ricostruire gli accadimenti e i dati relativi all'impresa e alla responsabilità del fallito, egli provvederà comunque alla redazione e al deposito di una relazione sommaria, fondata sui dati e sulle informazioni

disponibili, riservandosi di integrarla in un secondo momento sulla base dei fatti imprenditoriali e contabili di successiva emersione.

Il mancato rispetto del suindicato termine per il deposito della relazione sarà considerato giustificato motivo per proporre al Tribunale la revoca del curatore ai sensi dell'art. 37 l.f..

Al fine di rendere più agevole al giudice delegato la redazione dell'eventuale provvedimento di segretazione delle parti elencate dall'art. 33, co. 4, l.f., si raccomanda ai curatori di suddividere la relazione in paragrafi corrispondenti ai contenuti previsti dall'art. 33, co. 1, l.f., relativi dunque ai seguenti aspetti:

- 1) cause e circostanze del fallimento;
- 2) diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa;
- 3) responsabilità del fallito (ovvero, se si tratta di società, degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci) e di altri e quanto altro può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
- 4) atti del fallito già impugnati dai creditori o che il curatore intende impugnare.

Quanto ai rapporti riepilogativi di cui all'art. 33, co. 5, l.f., si raccomanda anzitutto il rispetto del termine previsto dalla norma: essi hanno oggetto l'attività svolta dal curatore in ciascun semestre successivo al deposito della relazione ex art. 33, co. 1, l.f., e devono essere depositati nei 15 giorni seguenti la scadenza di ciascun semestre.

Nei rapporti il curatore deve fornire (quantomeno) le seguenti informazioni:

- 1) esistenza o meno di un comitato dei creditori costituito e funzionante (con specificazione delle ragioni dell'eventuale mancata costituzione; si raccomanda di effettuare tale specificazione anche in seno ad ogni istanza rivolta al giudice delegato nel corso della procedura);
- 2) informazioni raccolte dopo la prima relazione (ovvero, nei rapporti successivi al primo, dopo i rapporti precedenti); laddove tali informazioni riguardino le circostanze di cui all'art. 33, co. 4, l.f., si raccomanda di indicarle in un paragrafo separato dalla restante parte del rapporto, al fine di rendere più agevole al giudice delegato la redazione del provvedimento di segretazione;
- 3) dati identificativi del conto corrente intestato alla procedura fallimentare, con l'indicazione del relativo saldo attivo;
- 4) conto provvisorio della gestione svolta dal curatore;
- 5) indicazione dell'ammontare del passivo accertato e dei crediti non ammessi al passivo;
- 6) specificazione, mediante la redazione di un'apposita tabella, dell'attivo realizzabile, di quello già realizzato (anche nei semestri precedenti) e di quello ancora da realizzare, con specificazione della relativa tipologia (beni immobili o mobili venduti o da vendere, crediti riscossi o da riscotere, azioni giudiziali esperite o da esperire, etc.);
- 7) sintetico riepilogo degli atti di liquidazione (recupero di crediti, giudizi in corso o ancora da esperire, beni da vendere, transazioni, etc.) ancora da compiersi o in corso di svolgimento e, più in generale, delle circostanze che ostano alla chiusura del fallimento.

Una copia del rapporto deve essere trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, al fine di consentire al comitato e a ciascuno dei suoi componenti di formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del Registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del

Tribunale (termine che, in mancanza di un'espressa previsione di legge, può reputarsi di 15 giorni dal ricevimento del rapporto da parte dei membri del comitato, stante il disposto dell'art. 41, co. 3, l.f.). Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

10. Programma di liquidazione

Il programma di liquidazione deve essere predisposto dal curatore e sottoposto all'approvazione del comitato dei creditori, ovvero del giudice delegato in surroga al predetto organo, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e comunque non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Il mancato rispetto del predetto termine di centottanta giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore, il quale, pertanto, deve presentare il programma anche quando a tale data non sia ancora in grado di pianificare le modalità e i termini per la liquidazione dell'attivo. In tal caso, con riferimento alle attività la cui pianificazione richieda ulteriori verifiche e approfondimenti, il curatore si limiterà a dare atto delle verifiche in corso e da compiersi nell'ulteriore corso della procedura, rinviando ad un successivo supplemento del programma ex art. 104-ter, co. 5, l.f., le proprie determinazioni in merito.

Laddove si renda necessario procedere alla liquidazione di beni prima dell'approvazione del programma, in quanto dal ritardo conseguente alla definizione dell'iter di tale approvazione deriverebbe un pregiudizio all'interesse dei creditori (come accade, ad esempio, in presenza di beni facilmente deperibili o soggetti a rapida svalutazione, ovvero in presenza di offerte particolarmente vantaggiose condizionate ad una tempistica incompatibile con l'attesa dell'approvazione del programma), il curatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già costituito, l'autorizzazione ex art. 104-ter, co. 6, l.f. all'immediato esperimento di una procedura competitiva di vendita, con forme procedurali e di pubblicità, seppur "snelle", comunque idonee ad assicurare la partecipazione degli interessati e adeguate alla tipologia e al valore del bene (es: vendita diretta o con gara telematica di un'autovettura, previa pubblicazione di un avviso su siti specializzati per almeno 5 giorni).

L'autorizzazione a costituirsi in giudizio prima dell'approvazione del programma di liquidazione può essere parimenti richiesta nei soli casi di urgenza.

Quanto al contenuto del programma, esso non deve consistere in una mera relazione illustrativa della composizione qualitativa del patrimonio fallimentare e delle verifiche in corso propedeutiche alle scelte strategiche da compiere e alle concrete azioni da intraprendere: pur costituendo un "atto di pianificazione e di indirizzo" sulle modalità e sui tempi di realizzazione dell'attivo (che, come tale, non deve contemplare necessariamente le indicazioni di dettaglio delle iniziative programmate dalla curatela), il programma deve includere le "specificazioni" prescritte dall'art. 104-ter, co. 2, l.f. che costituiscono il contenuto legalmente tipizzato del programma.

In particolare, il programma deve contenere le necessarie informazioni e specificazioni in ordine ai seguenti punti (illustrati mediante la redazione di corrispondenti paragrafi separati):

- a) Possibilità e opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda ai sensi dell'articolo 104 l.f., ovvero di autorizzare l'affitto dell'azienda o di rami della stessa a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis l.f.;

- b) Sussistenza di proposte di concordato fallimentare e relativo contenuto;
- c) Azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitarsi e loro possibile esito. Per ciascuna azione che il curatore intenda esercitare, il curatore deve esplicitare le proprie valutazioni in ordine al rapporto tra costi, tempi, rischi e benefici dell'iniziativa giudiziale, avuto riguardo, tra l'altro, alle probabilità di accoglimento della domanda e alla solvibilità della controparte in base alle informazioni acquisite anche dai pubblici registri, allegando l'eventuale parere redatto dal legale all'uopo incaricato. L'approvazione del comitato si intende estesa a tutte le iniziative processuali strumentali al raggiungimento del risultato (es: proposizione di ricorsi per l'emissione di provvedimenti cautelari *ante causam* o in corso di causa), limitatamente al grado di giudizio per il quale è intervenuta l'approvazione, mentre l'opportunità o meno di impugnare l'eventuale pronuncia sfavorevole deve essere sottoposta ad un nuovo vaglio del comitato dei creditori, al quale deve essere richiesta la relativa determinazione (assegnando, in caso di brevità del termine per proporre l'impugnazione, anche un tempo ridotto fino a 5 giorni per l'espressione del voto);
- d) Possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco. Il curatore deve privilegiare tali forme di cessione (sempre che, ovviamente, sussistano un'azienda o rami di essa, ovvero beni o rapporti giuridici suscettibili di considerazione unitaria) laddove sia ragionevolmente prevedibile, anche sulla base di apposite indagini e stime o di offerte e interessamenti pervenuti, che ad esse consegua un maggior realizzo dell'attivo.
- e) Condizioni della vendita dei singoli cespiti. Con riferimento a ciascun cespite (ovvero all'insieme dei cespiti della medesima tipologia), il curatore deve anzitutto chiarire se intende procedere direttamente alla vendita, ai sensi dell'art. 107, co. 1, c.p.c., ovvero prevedere che la vendita venga effettuata dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 107, co. 2, l.f..
Nel primo caso, il curatore deve specificare se intende avvalersi di soggetti specializzati (in tal caso, indicandoli), indicandola tipologia di procedura competitiva che intende esperire (o far esperire al soggetto specializzato) e le relative forme di pubblicità;
- f) Incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo (ulteriori rispetto all'esperimento di procedure di vendita) che il curatore intende affidare, con l'autorizzazione del giudice delegato, ad altri professionisti o a società specializzate
- g) Termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo. Tale termine, il cui mancato rispetto senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore, non può eccedere i due anni dal deposito della sentenza di fallimento, salvo che sussistano specifiche ragioni che giustifichino un termine maggiore con riguardo alla liquidazione di determinati cespiti dell'attivo (nel quale caso è onere del curatore indicare tali ragioni).

Resta fermo che, laddove si riveli incompleto o inadeguato ovvero superato da eventi sopravvenuti, il programma deve essere modificato o integrato a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 104-ter l.f..

In ogni caso, per intraprendere le attività di liquidazione elencate nel programma di liquidazione, il curatore deve munirsi dell'autorizzazione all'esecuzione degli atti conformi al programma ai sensi dell'art. 104-ter, co. 8, l.f., che verrà rilasciata solo nel caso in cui gli atti da eseguire siano legittimi e conformi alle previsioni del programma, nel quale siano state fornite adeguate informazioni con riguardo alla convenienza ed opportunità degli atti medesimi.

Il programma di liquidazione deve essere redatto in ogni caso, e in particolare anche nell'ipotesi di previsione di insufficiente realizzo, non essendo fungibile con la relazione sulle prospettive della liquidazione da allegarsi all'istanza prevista dall'art. 102 l.f. (sulla quale il comitato dei creditori si limita ad esprimere un parere, mentre il programma di liquidazione è oggetto di una vera e propria approvazione), fermo restando che, laddove ricorrano i presupposti previsti da tale norma, il programma di liquidazione "negativo" (così come, del testo, il programma nel quale si preveda la liquidazione di un attivo sufficiente alla parziale o totale soddisfazione dei soli creditori preveducibili) approvato dal comitato dei creditori può essere utilizzato anche come relazione sulle prospettive della liquidazione da allegare all'istanza rivolta al Tribunale ai sensi dell'art. 102 l.f..

11. Non acquisizione all'attivo o rinuncia alla liquidazione di beni

A norma dell'art. 104-ter, co. 7, l.f., il curatore può richiedere al comitato dei creditori l'autorizzazione a non acquisire all'attivo o a rinunciare alla liquidazione di uno o più beni se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente (nella valutazione relativa a tale convenienza deve tenersi conto non solo dei costi dell'attività di liquidazione, in relazione al valore presumibile del bene, ma anche dei tempi necessari per porre in essere tale attività, in rapporto alla "anzianità" della procedura fallimentare).

Deve distinguersi, a tale proposito, la non acquisizione all'attivo dalla rinuncia alla liquidazione del bene. Quando non vi siano ancora state la presa in consegna e/o la trascrizione dell'estratto della sentenza di fallimento di cui all'art. 88 l.f., il curatore può limitarsi a richiedere l'autorizzazione a non acquisire il bene all'attivo. In caso contrario è invece necessaria la rinuncia alla liquidazione del bene, con successiva ricesegna del bene al fallito (da documentarsi mediante la redazione del relativo verbale, sottoscritto dal fallito stesso) e, nel caso in cui si tratti di beni immobili o mobili registrati sui quali è stato trascritto l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, presentazione di istanza al giudice delegato affinché ordini la cancellazione di tale trascrizione.

In ogni caso il curatore, una volta ottenuta l'autorizzazione del comitato dei creditori a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare il bene, deve darne comunicazione ai creditori avvisandoli che, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 l.f., possono iniziare azioni esecutive o cautelari sul bene.

12. Atti di straordinaria amministrazione

Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione il curatore, a norma dell'art. 35 l.f., deve chiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, formulando le proprie conclusioni sulla convenienza dell'atto.

L'elencazione contenuta nell'art. 35, co. 1, l.f. ha carattere meramente esemplificativo, dovendo considerarsi di straordinaria amministrazione qualsiasi atto che comporti, in via potenziale, l'assunzione di pesi e oneri in capo alla massa dei creditori o anche solo un ritardo nella soddisfazione dei creditori concorsuali.

Rientra dunque tra gli atti di straordinaria amministrazione la locazione di beni acquisiti all'attivo fallimentare, che (in quanto potenzialmente idonea a pregiudicare la consistenza patrimoniale

dell'attivo per deterioramento, perimento o sottrazione dei beni concessi in locazione, e comunque avente l'effetto di ritardare o rendere comunque più difficoltosa l'immediata liquidazione dei beni) necessita pertanto dell'autorizzazione del comitato dei creditori (cui può equipararsi l'approvazione del programma di liquidazione, qualora la locazione sia in esso contemplata), fermo restando che la locazione, essendo funzionale alla monetizzazione di componenti dell'attivo patrimoniale, rientra tra gli "altri atti di liquidazione" che devono essere compiuti con le modalità e nel rispetto dei principi dettati dall'art. 107 l.f..

Per gli atti di straordinaria amministrazione di valore superiore a € 50.000,00, e in ogni caso per le transazioni, il curatore deve informare preventivamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano contemplati nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, nel qual caso la loro esecuzione viene autorizzata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 104-ter, co. 8, l.f..

La finalità di tale obbligo informazione è quella di consentire al giudice delegato una valutazione preventiva sulla legittimità dell'atto, al cui esito positivo farà seguito un "nulla osta" da parte dello stesso giudice delegato, da ritenersi implicitamente concesso in caso di inutile decorso del termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'atto, che si raccomanda di effettuare sempre con la segnalazione dell'urgenza (in caso di atto da compiersi in un termine inferiore ai 15 giorni, il curatore avrà cura di riferire l'esigenza personalmente al giudice delegato).

Quanto alle transazioni:

- le stesse possono prevedere anche il trasferimento, in favore di soggetti determinati, della proprietà di beni o di altri diritti acquisiti all'attivo fallimentare, sempre che ciò avvenga nell'ambito di un accordo avente un oggetto più ampio, finalizzato a prevenire una lite potenziale o a porre fine ad una lite attuale (es: vendita ai comproprietari di un bene acquisito *pro quota* all'attivo fallimentare, finalizzata a prevenire l'instaurazione di un giudizio di divisione, con l'assenso degli eventuali creditori ipotecari);
- la transazione può avere ad oggetto anche la definizione bonaria di giudizi di opposizione allo stato passivo, a condizione che non venga alterato l'ordine legittimo delle cause di prelazione.

13. Subentro nei contratti pendenti e scioglimento dagli stessi

A norma dell'art. 72, co. 1, l.f. l'esecuzione dei contratti pendenti alla data di dichiarazione di fallimento rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrare nel rapporto contrattuale ovvero di sciogliersi dallo stesso, e ciò a prescindere dalla presenza nel contratto di eventuali clausole che facciano conseguire al fallimento di una delle parti l'automatica risoluzione del contratto, stante l'inefficacia di tali clausole sancita dall'art. 72, co. 6, l.f.. Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, il contraente *in bonis* può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto).

Le suddette regole non si applicano ai contratti che siano stati interamente eseguiti da almeno una delle parti (es: contratti ad effetti reali nei quali sia già avvenuto il trasferimento del diritto; contratto di mutuo, in caso di fallimento del mutuatario).

Per il subentro in luogo del fallito nei contratti pendenti, il curatore deve richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori.

Tale autorizzazione non è invece necessaria laddove il curatore intenda sciogliersi da tali contratti, fermo restando che la dichiarazione di scioglimento (così come quella di subentro) deve essere comunicata alle altre parti del contratto.

Per quanto attiene specificamente ai contratti di lavoro, l'art. 72 l.f. va coordinato con l'art. 2119, co. 2, c.c. a norma del quale il fallimento dell'imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto. Pertanto, fermo restando che la sospensione del rapporto (che è automatica, salvo il caso di prosecuzione dell'attività in esercizio provvisorio) comporta provvisoriamente la cessazione del diritto del lavoratore a percepire la retribuzione, il curatore che intenda licenziare i lavoratori deve provvedervi secondo le norme vigenti in materia lavoristica, ivi inclusa quella che attribuisce al lavoratore il diritto all'indennità di preavviso.

Per quanto concerne i contratti preliminari di vendita:

- in linea generale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, co. 1 e 2, l.f., salvo che l'immobile promesso in vendita dall'imprenditore fallito sia destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente (o di suoi parenti o affini entro il terzo grado) o la sede principale della sua attività di impresa;
- tuttavia, la dichiarazione di scioglimento dal contratto preliminare non è opponibile alla controparte *in bonis* che abbia trascritto domanda ex art. 2392 c.c. prima dell'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento, sempre che la suddetta domanda venga poi accolta;
- i contratti preliminari di immobili da costruire si sciolgono anche se, prima che il curatore comunichi al promissario acquirente la propria scelta tra esecuzione o scioglimento, quest'ultimo abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore.

Per quanto riguarda i contratti di affitto di azienda viene in rilievo l'art. 79 l.f., a norma del quale il fallimento non è causa di scioglimento del contratto, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo in prededuzione.

In particolare, in caso di fallimento del concedente, la scelta del curatore di recedere dal contratto, piuttosto che di proseguire il rapporto riscuotendo i relativi canoni, deve essere improntata ad una logica di conservazione dell'attivo fallimentare e di miglior liquidazione dello stesso, tenuto conto:

- della sussistenza di una preminente esigenza di conservazione dell'azienda e dell'avviamento, in vista della successiva cessione, ovvero, di contro, di una situazione nella quale la prosecuzione del rapporto possa impedire una più proficua liquidazione dell'azienda stessa (in quanto la persistenza del rapporto di affitto scoraggia i possibili acquirenti, o perché sono pervenute offerte particolarmente vantaggiose cui non è opportuno rinunciare, oppure, ancora, perché l'obsolescenza dei beni aziendali finirebbe per essere eccessiva al termine del contratto);
- della compatibilità della durata del contratto di affitto con le esigenze di speditezza della procedura;
- della congruità del canone di affitto pattuito e della solvibilità e affidabilità dell'affittuario.

14. Autorizzazione alla costituzione (o alla non costituzione) in giudizio; interruzione e riassunzione dei giudizi pendenti alla data di dichiarazione di fallimento

Non è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori alla non costituzione in giudizio: la scelta di non agire o resistere in giudizio (o di non impugnare una determinata decisione totalmente o parzialmente sfavorevole alla curatela) rientra nella piena discrezionalità del curatore, il quale assume la relativa determinazione sotto la propria responsabilità (salvo che il fallimento sia regolato dal c.d. "vecchio rito", nel qual caso, invece, il curatore deve richiedere l'autorizzazione del giudice delegato, il quale esercita un potere di direzione e non già di mera vigilanza).

Viceversa, a norma del combinato disposto degli artt. 25, co. 1, n. 6, e 31, co. 2, l.f., per agire o resistere in giudizio il curatore deve presentare istanza di autorizzazione al giudice delegato, il cui vaglio non investe la convenienza ed opportunità della costituzione in giudizio (profili la cui valutazione è di pertinenza del comitato dei creditori, che deve essere sempre interpellato sul punto) ma concerne esclusivamente la legittimità dell'iniziativa, anche sotto il profilo della sufficiente informazione fornita al comitato dei creditori circa il rapporto tra costi, tempi e rischi della stessa.

Nell'istanza di autorizzazione alla costituzione in giudizio, il curatore deve indicare il nominativo del difensore che intende nominare, non potendo rimettere tale scelta al giudice delegato (dovendo il curatore assumersi la responsabilità della nomina, da effettuarsi previa attenta valutazione della professionalità e delle competenze specifiche del difensore prescelto ed attuando una congrua rotazione degli incarichi), ed identificare con sufficiente precisione gli elementi costitutivi dell'azione (parti; *petitum*; *causa petendi*).

Il decreto di autorizzazione "copre" tutte le iniziative processuali rivolte al conseguimento dell'obiettivo cui l'autorizzazione stessa si riferisce, limitatamente al grado di giudizio per cui essa viene richiesta.

Poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una prosecuzione del primo grado di giudizio già instaurato in via monitoria, non è necessaria una nuova autorizzazione per costituirsi nel giudizio di opposizione.

A norma dell'art. 31, co. 2, l.f., l'autorizzazione alla costituzione in giudizio non è necessaria nelle cause in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti (tra le quali rientrano quelle di opposizione allo stato passivo), nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del Tribunale (es: reclamo ex art. 26 l.f.) e in ogni altro caso in cui non occorra il ministero di un difensore (es: presentazione della domanda di ammissione al passivo di altro fallimento; richiesta di emissione dell'ingiunzione di cui all'art. 150 l.f.).

Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.

La mancanza dell'autorizzazione alla costituzione in giudizio, nei casi in cui essa è necessaria, può essere sanata anche in corso di causa.

Quanto ai giudizi pendenti alla data di dichiarazione di fallimento, il curatore può chiedere che ne sia dichiarata l'interruzione (anche con provvedimento emesso fuori udienza) da parte del giudice che procede.

Il curatore deve valutare l'opportunità di riassumere tali giudizi (opportunità che, naturalmente, non sussiste mai in relazione alle cause aventi ad oggetto domande di accertamento di diritti reali o di credito nei confronti del fallimento, che con la dichiarazione di fallimento divengono improcedibili ai sensi dell'art. 52 l.f.). La riassunzione deve essere effettuata nel termine di cui all'art. 305 c.p.c..

Quanto alle esecuzioni pendenti, il curatore deve decidere, ai sensi dell'art. 107, co. 6, l.f., se subentrarvi in luogo del creditore procedente (*ex latere creditoris*) o far dichiarare la loro improcedibilità. L'opzione di subentro deve essere privilegiata quando nell'esecuzione pendente

siano già state poste in essere attività processuali complesse e dispendiose che dovrebbero essere ripetute in seno alla procedura fallimentare, e a fortiori quando sia già stata emessa dal giudice dell'esecuzione l'ordinanza di vendita (nell'ipotesi in cui sia stata depositata la perizia di stima ma non sia stata ancora emessa l'ordinanza di vendita, il curatore valuterà l'opzione meno dispendiosa per la procedura). Nel caso in cui la vendita si sia già perfezionata con l'emissione del decreto di trasferimento, il curatore deve comunque subentrare al creditore procedente per prendere parte alla fase di distribuzione del ricavato da acquisirsi all'attivo fallimentare.

Fa eccezione l'azione esecutiva promossa su beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari, che può essere proseguita dal creditore procedente anche dopo la dichiarazione di fallimento: in relazione a tale azione esecutiva non viene in rilievo l'art. 107, co. 6, l.f. bensì l'art. 41, co. 2, d.lgs. 385/03, secondo cui il curatore ha facoltà di intervenire *ex latere debitoris*, al fine di vedersi attribuire le somme eccedenti la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca e di tutelare gli interessi della massa dei creditori (verificando, ad esempio, che la vendita venga fatta al prezzo più alto e non solo a quello che soddisfa l'interesse del creditore fondiario, in modo che rimanga un surplus per gli altri creditori insinuati al passivo).

15. Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento; determinazione del limite di stipendio o pensione del fallito da non acquisirsi all'attivo; sussidio a titolo di alimenti

Rientra tra i compiti del curatore quello di far dichiarare, ove contestata, l'inefficacia degli atti compiuti e dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 44 l.f., tra i quali rientrano anche i pagamenti effettuati al creditore procedente da parte del terzo pignorato (debitore del fallito) su ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione, anche nel caso in cui l'emissione di tale ordinanza sia avvenuta prima della dichiarazione di fallimento.

Per quanto attiene alla determinazione, ai sensi dell'art. 46, co. 2, l.f., del limite entro il quale gli stipendi, le pensioni (anche di invalidità) e i salari (ivi incluso il trattamento di fine rapporto) percepiti dal fallito nel corso della procedura fallimentare non devono essere acquisiti all'attivo, è onere del curatore presentare la relativa istanza al giudice delegato, ovvero formulare il proprio parere sull'istanza eventualmente formulata dal fallito o dal terzo debitore (datore di lavoro o ente erogatore del trattamento pensionistico), fornendo in ogni caso tutte le informazioni rilevanti relative alla condizione personale e patrimoniale del fallito e della sua famiglia (entità delle somme nette percepite dal fallito e dai suoi familiari a titolo di stipendio, pensione o salario; esistenza di figli minori o non economicamente sufficienti a carico del fallito; spese che il fallito deve necessariamente sostenere per l'alloggio o per cure mediche; etc.), previa audizione del fallito in merito a tali circostanze.

Poiché il decreto di determinazione del limite emesso dal giudice delegato ha efficacia retroattiva, il curatore deve richiedere al fallito la restituzione delle somme corrisposte al fallito oltre tale limite dopo la dichiarazione di fallimento, al netto delle passività incontrate per l'acquisizione di tali somme. In caso di mancata restituzione da parte del fallito, il curatore può chiedere il pagamento di tali somme al terzo debitore.

Nel corso della procedura fallimentare, il curatore segnala al giudice delegato i mutamenti rilevanti delle condizioni personali e patrimoniali del fallito che siano tali da rendere opportuna la rideterminazione del limite.

Per quanto concerne la concessione al fallito di un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la sua famiglia, ai sensi dell'art. 47 l.f., sulla relativa istanza il curatore deve formulare il proprio parere, con particolare riguardo all'effettiva mancanza dei mezzi di sussistenza che ne costituisce il presupposto, tenuto conto delle sole esigenze alimentari e di cura del fallito e dei suoi familiari (tra i quali non rientra il coniuge divorziato).

16. Accesso al fascicolo della procedura

Il curatore non può consentire ai singoli creditori (che non siano componenti del comitato) o a terzi di prendere visione o estrarre copia di atti e documenti della procedura.

Ogni richiesta di accesso agli atti della procedura da parte di tali soggetti deve essere inoltrata al giudice delegato per l'autorizzazione, con l'allegazione del parere del curatore. Analogo parere sarà richiesto al curatore in merito alle istanze di accesso direttamente presentate al giudice delegato.

Nel rendere il proprio parere, ai sensi dell'art. 90, co. 4, l.f., il curatore deve:

- specificare se dell'atto o documento sia stata disposta, in tutto o in parte, la custodia separata per esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 90, co. 3, l.f.;
- valutare se l'istanza abbia assolto all'onere di indicare specificamente gli atti e/o documenti cui intende accedere e di esplicitare il proprio interesse attuale e concreto alla consultazione degli stessi (mai sussistente, ad esempio, per i rapporti periodici ex art. 33, co. 5, l.f. e per tutti gli altri atti che sono pubblicati nel Registro delle imprese).

Con specifico riguardo all'ipotesi dell'istanza di accesso agli atti proveniente da soggetti che prospettino l'eventuale presentazione di una proposta di concordato fallimentare, fermo restando l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti che si chiede di esaminare (non essendo mai ammissibile l'istanza di autorizzazione alla visione dell'intero fascicolo, senza limiti di oggetto e di tempo e in funzione meramente "esplorativa"), dovrà essere effettuato un equilibrato contemperamento tra l'esigenza di garantire la riservatezza della procedura fallimentare e la necessità di consentire la formulazione della proposta da parte dell'interessato, valutando favorevolmente, ad esempio, le richieste che abbiano ad oggetto i soli dati economici (e non, dunque, le informazioni attinenti alle modalità produttive e operative dell'impresa fallita) e siano accompagnate da un espresso impegno alla non divulgazione degli stessi.

Ai membri del comitato dei creditori può essere inoltrato qualsiasi atto o documento della procedura, così come al fallito (con la sola eccezione della relazione ex art. 33, co. 1, l.f. e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato; in caso di segretezza parziale, al fallito potrà essere inviato l'atto "depurato" delle parti riservate).

17. Previsione di insufficiente realizzo

Non può addivenirsi alla chiusura del fallimento in pendenza del termine annuale stabilito dall'art. 101 l.f. per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, se non previa emissione da parte del Tribunale del decreto di cui all'art. 102 l.f. su istanza del curatore.

L'istanza ex art. 102 l.f. deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo (ma si raccomanda di depositarla almeno un mese prima, con la segnalazione dell'urgenza, al fine di evitare l'inutile predisposizione del progetto di stato passivo), anche nel caso in cui lo stato passivo sia già stato dichiarato esecutivo e l'udienza fissata riguardi l'esame delle domande tardive.

All'istanza devono essere allegati:

- il parere del comitato dei creditori (ove costituito; in caso contrario, il curatore specificherà che il comitato non è costituito);
- la documentazione (verbale; dichiarazione sottoscritta) comprovante l'audizione del fallito in merito alla previsione di insufficiente realizzo, salvo che il fallito abbia già reso per iscritto un'espressa dichiarazione in ordine all'insussistenza di beni (di valore superiore alle presumibili passività prededucibili) da acquisire all'attivo della procedura fallimentare, nel qual caso il curatore potrà limitarsi ad allegare tale dichiarazione. In caso di irreperibilità del fallito, deve essere allegato l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata al fallito all'ultimo indirizzo di residenza risultante agli atti della procedura;
- la relazione sulle prospettive della liquidazione, dalla quale deve emergere in modo chiaro e univoco che non vi è attivo da acquisire o che, comunque, la liquidazione dell'attivo potrà al più consentire il pagamento dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

In particolare, il curatore deve effettuare una rappresentazione della liquidazione in termini prospettici e prognostici, avendo riguardo:

- ai beni eventualmente già acquisiti all'attivo, con specifico riferimento al ricavato realizzabile mediante la loro liquidazione;
- alle possibilità di recuperare risorse mediante azioni recuperatorie, revocatorie o risarcitorie, ivi inclusa l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, eventualmente mediante la costituzione di parte civile nel processo penale contro quest'ultimo (avuto riguardo, tra l'altro, alla solvibilità dei debitori, effettuate le opportune ricerche presso i pubblici registri immobiliari e il PRA).

Non osta all'ammissibilità dell'istanza l'avvenuta presentazione di domande di ammissione al passivo (ancora da esaminare) da parte di ex dipendenti dell'impresa fallita aventi diritto alla tutela sostitutiva del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto istituito presso l'I.N.P.S..

La prospettiva di insufficiente realizzo non solleva il curatore dall'obbligo di redigere il programma di liquidazione nel termine di cui all'art. 104-ter, co. 1, l.f., salvo che l'istanza ex art. 102 l.f. sia presentata entro il suddetto termine. In ogni caso, il programma di liquidazione (integrato con le informazioni successivamente acquisite) potrà essere "riutilizzato" come relazione sulle prospettive di liquidazione da allegarsi all'istanza di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo.

L'emissione del decreto di cui all'art. 102 l.f. non elimina la necessità di esaminare le eventuali domande di rivendica o restituzione ex art. 103 l.f., nonché le domande di ammissione al passivo aventi ad oggetto crediti prededucibili contestati per collocazione o ammontare ai sensi dell'art. 111-bis, co. 1, l.f..

18. Pagamenti in corso di procedura e mandati di pagamento

Possano essere oggetto di pagamento fuori riparto nel corso della procedura, su autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato, esclusivamente i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che siano liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare, a condizione che l'attivo sia presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.

Nel fallimenti regolati dal c.d. "vecchio rito", l'autorizzazione deve essere richiesta al giudice delegato, mentre in quelli regolati dal c.d. "rito intermedio" (in quanto dichiarati con sentenza successiva al 16.07.2006 ma anteriore al 01.01.2008) l'autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato è necessaria solo per i pagamenti di importo superiore a € 25.000,00.

I provvedimenti di liquidazione dei compensi in favore del curatore e degli altri soggetti che abbiano operato (su incarico del giudice o del curatore) nell'interesse della procedura fallimentare non determinano ex se l'autorizzazione all'immediato pagamento degli importi liquidati in favore dei beneficiari, salvo che l'autorizzazione sia stata espressamente concessa dal giudice delegato nello stesso provvedimento di liquidazione su istanza del curatore (il quale, nel formulare la propria richiesta o proposta di liquidazione del compenso, abbia fornito le indicazioni e reso la dichiarazione di cui sopra).

Ogni istanza di autorizzazione al pagamento fuori riparto di crediti prededucibili deve essere accompagnata dall'indicazione della liquidità disponibile e del valore indicativo (se già noto) dell'attivo residuo da liquidare, e dalla dichiarazione del curatore secondo cui le suddette poste attive sono presumibilmente sufficienti al pagamento di tutte le passività prededucibili attuali e previste.

Nel mandato di pagamento deve essere indicato quale beneficiario (non già il curatore, se non per le somme allo stesso spettanti a titolo di compenso o rimborso spese, bensì), il destinatario finale del pagamento.

In particolare, in occasione dei riparti parziali e finali dovrà essere richiesta (mediante l'allegazione delle relative bozze all'istanza di dichiarazione di esecutività del progetto di ripartizione) l'emissione di tanti mandati quanti sono i beneficiari del riparto, con indicazione delle relative modalità di pagamento. In alternativa, può essere richiesta l'emissione di un unico mandato, indicando come beneficiari i creditori come da elenco allegato, che verrà sottoscritto dal giudice delegato unitamente al mandato stesso.

La banca, in occasione di ogni pagamento, deve inviare la relativa comunicazione alla Cancelleria del Tribunale.

19. Riparti parziali

Nell'ottica di un equo contemperamento tra l'attuazione del dettato dell'art. 110, co. 1, l.f. e l'applicazione del principio di economia processuale, il curatore deve presentare piani di riparto parziale nel termine di cui alla predetta norma (ogni quattro mesi a far data dall'emissione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo) solo se l'entità delle somme disponibili, al netto degli accantonamenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 113 l.f., sia tale da consentire una ripartizione di importo significativo (in senso assoluto, ovvero nel senso che la somma sia tale da consentire una

soddisfazione percentualmente apprezzabile dei creditori privilegiati o chirografari, avuto riguardo al grado di soddisfazione che potrà essere raggiunta con la realizzazione completa dell'attivo). Nel caso in cui non disponga di tali somme, il curatore può astenersi, senza richiedere proroghe al giudice delegato, dal predisporre piani di riparto fino a quando non sopravvenga la liquidità necessaria in base al periodo che precede.

Oltre all'accantonamento generico del 20% delle somme disponibili (quota da incrementarsi, ai sensi dell'art. 113, co. 2, l.f., laddove appaia insufficiente al pagamento delle spese future, del compenso del curatore e di ogni altro debito prededucibile non contestato o definitivamente accertato), devono prevedersi accantonamenti specifici solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 113, co. 1 (quote assegnate: ai creditori ammessi con riserva; ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato; ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione) e 3 (somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato). Dunque, non costituisce di per sé motivo di accantonamento la pendenza di opposizioni allo stato passivo o di domande tardive di ammissione al passivo non ancora esaminate.

Una volta depositato il progetto di ripartizione, il curatore, su invito del giudice delegato, provvede ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 110, co. 2, l.f. e, decorso il termine di 15 giorni dalla ricezione di tali comunicazioni da parte dei creditori, richiede al giudice delegato (segnalando l'urgenza) la dichiarazione di esecutività del riparto, specificando se siano pervenuti reclami e, in tal caso, quali siano le somme da accantonarsi in quanto corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.

20. Rendiconto del curatore

Compiuta integralmente la liquidazione dell'attivo e prima di predisporre il piano di riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessi anticipatamente dalle proprie funzioni, il curatore presenta al giudice delegato il rendiconto della gestione.

La presentazione del rendiconto è indispensabile al fine di poter avviare le operazioni di chiusura del fallimento: il rendiconto deve essere presentato anche nelle ipotesi di insussistenza di attivo, mancata presentazione di domande di ammissione al passivo o integrale soddisfazione di tutti i creditori.

Il conto della gestione consiste nell'esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura: il curatore non può limitarsi alla redazione di un mero prospetto contabile, ma deve anche sinteticamente illustrare le ragioni che lo hanno indotto al compimento degli atti di gestione compiuti nel corso della procedura.

Una volta richiesta e ottenuta la fissazione dell'udienza per l'approvazione del rendiconto, il curatore effettua immediatamente le comunicazioni di cui all'art. 116, co. 3, l.f., nel rispetto del termine ivi previsto. La comunicazione ai creditori deve essere effettuata all'indirizzo p.e.c. risultante agli atti della procedura ovvero, in mancanza, mediante deposito in cancelleria. La comunicazione al fallito che non abbia fornito un indirizzo di posta elettronica certificata deve essere inviata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ultimo indirizzo risultante agli atti della procedura fallimentare (non rilevando l'eventuale irreperibilità del fallito a

tale indirizzo, stante l'obbligo che grava sul fallito ai sensi dell'art. 49 l.f., la cui violazione non può comportare un aggravio del procedimento di approvazione del rendiconto).

La documentazione comprovante la tempestiva e regolare effettuazione delle predette comunicazioni deve essere depositata dal curatore con modalità telematica prima dell'udienza.

21. Compenso del curatore e relativi acconti

La liquidazione di acconti al curatore nel corso della procedura, in base all'art. 39 l.f., può avvenire solo in presenza di giustificati motivi e a condizione che sia stato presentato un progetto di ripartizione parziale (o che la mancata presentazione di piani di riparto parziale non sia imputabile al curatore).

I giustificati motivi di cui sopra ricorrono quando la procedura fallimentare si riveli particolarmente lunga e complessa, richiedendo al curatore un impegno professionale di straordinaria difficoltà e durata, e sia stata già compiuta una parte non trascurabile dell'attività gestoria e liquidatoria.

L'istanza di liquidazione del compenso finale, che deve essere presentata subito dopo l'approvazione del rendiconto, deve contenere, oltre all'illustrazione dell'attività svolta, le seguenti indicazioni:

- entità del passivo accertato e dell'attivo realizzato (con specificazione delle somme eventualmente ricavate mediante l'acquisizione di liquidità già presenti nel patrimonio del fallito o all'esito di vendite realizzate in sede di esecuzione individuale);
- elenco cronologico delle principali attività effettuate, con giustificazione degli eventuali "tempi morti" e ritardi nel compimento delle singole operazioni;
- importo degli acconti eventualmente percepiti nel corso della procedura;
- entità dei compensi liquidati in favore di coadiutori e delegati (con indicazione delle attività da questi ultimi svolte e delle ragioni che ne hanno determinato la nomina);
- ammontare delle spese anticipate e non ancora rimborsate di cui si chiede il rimborso e delle spese che dovranno sostenersi per la chiusura della procedura.

Nelle procedure aventi ad oggetto società con soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti ai sensi dell'art. 147 l.f., il curatore presenta un'unica istanza di liquidazione del compenso, indicando l'entità dell'attivo realizzato e del passivo accertato in relazione a ciascuna massa e specificando, per quanto riguarda il passivo afferente ai singoli soci, quale parte di esso attenga a debiti personali. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, l'ultimo curatore acquisisce l'istanza di liquidazione dei curatori precedenti e la allega alla propria, indicando specificamente quale sia l'entità dell'attivo realizzato sotto la propria gestione e quale parte di esso sia in tutto o in parte riconducibile ad operazioni compiute o avviate dai curatori precedenti.

Il decreto di liquidazione del compenso finale viene comunicato dal curatore al fallito e a tutti i creditori, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 26, co. 3, l.f. per la proposizione del reclamo. La documentazione comprovante l'effettuazione di tali comunicazioni e l'intervenuto decorso del predetto termine deve essere allegata all'istanza di chiusura del fallimento ovvero, nel caso in cui il curatore sia stato autorizzato al prelievo del proprio compenso prima della chiusura, all'istanza di emissione del relativo mandato di pagamento.

22. Ripartizione finale dell'attivo

Prima di predisporre il progetto di ripartizione finale o contestualmente al relativo deposito, il curatore deve assumere le proprie determinazioni in ordine al credito IVA eventualmente vantato dalla procedura (compensazione ai sensi dell'art. 17, co. 1, d.lgs. 241/97; cessione *pro soluto* a terzi, ai sensi dell'art. 106, co. 1, l.f., mediante procedura competitiva; rinuncia alla riscossione, previa autorizzazione del comitato dei creditori), considerando anche, a tal fine, il credito che sorgerà con l'effettivo pagamento del compenso finale liquidato in suo favore.

Deve farsi luogo al procedimento di ripartizione finale dell'attivo con presentazione del relativo progetto ogni qualvolta vi siano somme da distribuire ai creditori, anche nel caso in cui le somme disponibili consentano la soddisfazione parziale dei soli creditori prededucibili.

Il deposito del riparto finale, da compiersi nel più breve tempo possibile a seguito della liquidazione del compenso del curatore, deve essere sempre accompagnato dalla segnalazione dell'urgenza.

Nel riparto finale vanno specificamente indicati gli accantonamenti di cui all'art. 117, co. 2, l.f..

Per quanto attiene alle comunicazioni del piano di riparto e alla dichiarazione della sua esecutività, si segue il medesimo procedimento illustrato per i riparti parziali.

L'istanza al giudice delegato per il deposito delle somme destinate agli eventuali creditori irreperibili deve precedere l'istanza di chiusura del fallimento.

23. Chiusura del fallimento

La chiusura del fallimento viene dichiarata dal Tribunale su istanza del curatore.

Nell'istanza il curatore deve:

- dare atto che non vi sono o non residuano beni acquisiti all'attivo da vendere, giudizi pendenti (salva l'ipotesi di chiusura prevista dall'art. 118, co. 2, l.f. nella parte introdotta dal d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015), decreti di trasferimento da emettere, crediti da riscuotere o altre attività di liquidazione da compiersi;
- dare atto, altresì, che tutte le somme prenotate a debito o anticipate dall'Eraio sono state pagate (salva l'ipotesi di chiusura ex art. 118, co. 1, n. 4, l.f.);
- dichiarare (salvi i casi di chiusura ex art. 118, co. 1, n. 1 e 4, l.f.) che il piano di riparto finale è stato integralmente attuato, allegando la documentazione comprovante i pagamenti effettuati in attuazione dello stesso;
- quantificare le spese che dovranno essere sostenute per l'attuazione del decreto di chiusura dal fallimento e per l'eventuale cancellazione della società fallita dal Registro delle imprese;
- indicare l'entità delle somme residue eventualmente giacenti sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare, proponendone la destinazione;
- allegare, nell'ipotesi di cui all'art. 119, co. 2, l.f. (chiusura per insussistenza di attivo, in assenza dell'approvazione del programma di liquidazione), il parere del comitato dei creditori e la dichiarazione del fallito di conferma dell'insussistenza di attivo acquisibile (ovvero, in caso di irreperibilità del fallito, la documentazione comprovante tale irreperibilità);
- segnalare se vi siano ancora trascrizioni dell'estratto della sentenza di fallimento da cancellare su beni immobili o mobili registrati;

A seguito della chiusura del fallimento, gli organi ad esso preposti restano in carica per l'attuazione degli adempimenti conseguenti previsti dalla legge (es: richiesta di cancellazione della società fallita dal Registro delle imprese, nei casi di chiusura ex art. 118, co. 1, n. 3 e 4, l.f.; riparti supplementari ex art. 117, co. 4, l.f.; parere del curatore nell'ambito del procedimento di esdebitazione) e delle disposizioni esecutive eventualmente impartite ai sensi dell'art. 119, co. 5, l.f. (es: cancellazione di trascrizioni dell'estratto della sentenza di fallimento su beni immobili o mobili registrati).

Terni, 05.04.2016

I giudici delegati
(dott. ~~Alessandro Nistri~~ e dott.ssa Angelica Capotosto)

